

TRACCIA DI DIRITTO PENALE (NON ESTRATTA) CONCORSO SETTEMBRE 2024

Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, commercio di sostanze alimentari nocive e contravvenzioni in materia di produzione e vendita di sostanze alimentari. Natura, tratti distintivi fra le varie fattispecie e possibili cause di estinzione dei reati limitatamente alla specifica materia.

PREMESSA

La tutela penale contro l'adulterazione o la contraffazione di sostanze alimentari è oggetto di diverse disposizioni incriminatrici che si collocano all'interno dei **delitti contro la pubblica incolumità** (art. 440 e ss. cp.), dei **delitti contro il commercio** (art. 516) e, infine, **nella legislazione complementare** (art. 5 legge n. 283/1962).

REATI ALIMENTARI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Ai fini della configurabilità del **delitto di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari**, occorre accertare non solo la modificazione in senso deteriore di queste, da parte dell'agente, ma anche il **concreto pericolo per la salute pubblica** che deriva da tale condotta.

RAPPORTI TRA ADULTERAZIONE E COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE

In tema di **concorso** tra il **delitto di cui all'art. 440 c.p.** (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari) e il **delitto di cui all'art. 444 c.p.** (commercio di sostanze alimentari nocive), la **differenza sostanziale non risiede nella natura delle sostanze prese in considerazione**, bensì nell'attività posta in essere dal soggetto agente, considerato che l'elemento oggettivo della prima ipotesi è l'opera di corruzione o di adulterazione delle sostanze alimentari destinate all'alimentazione o al commercio, mentre l'elemento oggettivo della seconda consiste nella **detenzione per il commercio oppure nella distribuzione per il consumo di sostanze** che, pur

non contraffatte o adulterate, siano comunque pericolose per il consumatore, per ragioni legate, ad esempio, al cattivo stato di conservazione o alla provenienza delle carni da animali malati.

LA VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE (NELL'AMBITO DELLA TUTELA DELLA BUONA FEDE COMMERCIALE)

Il delitto di cui all'art. 516 cod. pen. si consuma **a prescindere dalla vendita effettiva**, con la sola commercializzazione della sostanza alimentare non genuina; quindi, nel momento in cui questa è messa sul mercato, ovunque questa sia conservata (anche in un locale non esclusivamente adibito alla vendita), purché a disposizione di eventuali acquirenti.

Rispetto a tale attività, quindi, è ben ipotizzabile una fase preparatoria, durante la quale, ove l'agente abbia compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco alla commercializzazione effettiva del prodotto, ma quest'ultimo, rimasto nella disponibilità dell'agente, non sia ancora stato posto in vendita, **il reato si manifesta nella sua forma tentata**

IL RUOLO SUSSIDIARIO DELL'ART. 516 C.P.

Il rapporto fra l'art. 516 cp. con le norme (artt. 439, 440, 442) che reprimono o comportamenti in danno della salute pubblica nel settore dell'alimentazione **porta a confermare il ruolo sussidiario della norma in esame**, disciplinante carenze di genuinità di minor peso, non pericolose per la salute pubblica.

RAPPORTO CON LE CONTRAVVENZIONI ALIMENTARI PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE SPECIALE

L'art. 516 c.p. e le norme della legislazione speciale in materia di sostanze alimentari si pongono tra loro in **rapporto di specialità reciproca**, in quanto, pur esistendo un nucleo fattuale comune, la disciplina speciale non copre l'intera estensione della norma codicistica, così come quest'ultima non copre l'intera estensione della legge speciale: di conseguenza, nel caso di un vino di scarsa qualità messo in vendita come vino di pregio, non può prospettarsi alcun rapporto di specialità tra l'art. 33, comma 2, l. n. 82/2006, che sanziona la condotta di chi, nella fase della

vinificazione o della successiva manipolazione del prodotto, impiega in tutto o in parte prodotti non consentiti, quali alcol, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca anche leggermente appassita, e l'art. 516 c.p., che prescinde da ogni attività di adulterazione del prodotto (in sé considerata) e attiene alla sola (successiva) fase della commercializzazione.

CAUSE DI ESTINZIONE DELLE CONTROVVENZIONI ALIMENTARI

I neointrodotti (ad opera della c.d. riforma Cartabia) artt. 12 ter ss. della l. n. 283 del 1962 delineano un procedimento estintivo a formazione progressiva, fondato, come anticipato, sull'assolvimento di due condizioni – l'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo accertatore della contravvenzione e il pagamento di una quota dell'ammenda comminata per l'illecito –, sulla scorta della procedura tipizzata per gli illeciti antinfortunistici, sia pure con alcune rilevanti novità. In primis, l'art. 12 ter perimetra il novero delle fattispecie suscettibili di estinzione mediante il nuovo meccanismo prescrittivo-ingiunzionale: le sole contravvenzioni che abbiano cagionato un danno o un pericolo riparabile mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie per le quali sia comminata la pena dell'ammenda, sola, alternativa o congiunta a quella dell'arresto, purché, in ogni caso, non concorrano con uno o più delitti.

Con riferimento a tali fattispecie, la medesima disposizione prevede che l'organo accertatore, constatata la violazione e riferita la notizia di reato al pubblico ministero ex art. 347 c.p.p., impartisca al contravventore un'apposita prescrizione, fissando al contempo un termine per il suo adempimento non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile, su richiesta del contravventore, di altri sei per particolari e documentate circostanze a lui non imputabili.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato, e verificato l'adempimento tempestivo e completo delle prescrizioni imposte, si stabilisce che l'organo accertatore ammetta il contravventore a pagare, in sede amministrativa, nel termine di

trenta giorni, una somma pari ad un sesto del massimo dell'ammenda comminata per la contravvenzione contestata, destinata al bilancio dello Stato. Decorsi al massimo sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, poi, l'iter procedurale prevede che l'organo accertatore comunichi l'assolvimento della duplice condizione al pubblico ministero (art. 12 quater), affinché quest'ultimo prenda atto dell'avvenuta estinzione della contravvenzione e richieda l'archiviazione (art. 12 octies).

Nel caso di mancato adempimento, invece, il procedimento penale, sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato, riprende il suo corso.

L'art. 12-ter l. n. 283/1962 esordisce stabilendo che la procedura si applica **“Salvo che [le contravvenzioni: ndr] concorrano con uno o più delitti”** perché “l'economia processuale realizzata con l'archiviazione del procedimento non si determina quando il procedimento stesso deve proseguire per concorrenti delitti”, come recita la relazione di accompagnamento del decreto n. 150/2022.

Questa previsione rischia di ridurre i casi in cui la nuova disciplina potrà entrare in gioco. Infatti, è frequente l'ipotesi in cui lo stesso fatto integri tanto la contravvenzione (pensiamo alle molteplici fattispecie previste dall'art. 5 l. n. 283/1962) quanto il delitto (pensiamo alla frode in commercio o alla messa in vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine).

Come è noto, il bene tutelato dagli artt. 515 e 516 cod. pen. è l'onestà e la correttezza negli scambi commerciali nonché la trasparenza del mercato e la fiducia dei consumatori. Quanto alla l. n. 283/1962, è stato invece affermato che “Anche se, prima facie (art. 1), il bene protetto appare la salute pubblica, in realtà, oggetto immediato e diretto di tutela sono ora l'igiene e la genuinità degli alimenti (ossia una forma prodromica e anticipata di protezione della salute collettiva), ora la purezza e la genuinità degli alimenti. La duplice direzione teleologica può essere apprezzata nella prospettiva della tutela anticipata della salute umana (intesa in senso lato) e della protezione della

buona fede dei consumatori. La garanzia di sicurezza igienica è, infatti, considerata quale mezzo di anticipazione della tutela della salute e, al contempo, di interessi economici”.

Ciò posto, la giurisprudenza propende per ritenere il concorso tra la contravvenzione di cui all'art. 5 l. n. 283/1962 e i delitti di cui all'art. 515 o 516 c.p.5

Ne deriva che, al di là della verifica, da condurre caso per caso, dell'effettiva configurabilità della fattispecie delittuosa (che potrebbe anche non essere ravvisata, ad es. per mancanza di dolo), l'interferenza tra la l. n. 283/1962 e i citati delitti codicistici non pare dubitabile sicché, se nella fase di accertamento dell'illecito, il concorso tra quei reati sarà ipotizzato dall'organo di vigilanza, l'attivazione della procedura di cui trattasi è di fatto preclusa.

ITA Srl

10121 Torino - Via Brofferio, 3 - Tel. (011) 56 11 426 / 56 24 402 / 54.04.97

Telefax (011) 53.01.40 - www.itasoi.it e-mail: ita@itasoi.it

Cod. Fisc. - Part. IVA - Iscr. Reg. Impr. di Torino C.C.I.A.A. 01593590605 - R.E.A. 976163